

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 137/CGF– RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2013

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico-Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA JUVE STABIA/TRAPANI DEL 23.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juve Stabia/Trapani, disputato in data 23 novembre 2013 e valevole per il campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Milan Djuric la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per aver, *“al 42° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito con una manata al volto un avversario”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Trapani Calcio S.r.l., la quale sostiene che la condotta del Sig. Djuric sarebbe stata totalmente istintiva, in quanto tenuta nell'ambito di un'azione e di un movimento di gioco volto a liberarsi dalla stretta dell'avversario, priva, pertanto, di un intento lesivo.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 dicembre 2013, per la Società, nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti e valutata la dinamica del contrasto tra il calciatore del Trapani ed il suo avversario, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Djuric, avendo avuto luogo nell'ambito di un'azione di gioco, non può essere ritenuta come atto violento, ma deve essere considerata quale comportamento gravemente antisportivo e, come tale, sanzionata ai sensi dell'art. 19, comma quarto, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu; Avv. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 11.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Juventus/Napoli disputato il 10.11.2013, sostenitori della società S.S.C. Napoli S.p.A., nel corso della gara, lanciavano nei settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria cinque petardi ad alto potenziale e oggetti contundenti di varia natura, creando panico e costringendo quattro persone a ricorrere alle cure dei sanitari.

Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.11.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.a. di Napoli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI " CURVA SUD E CURVA NORD" PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON C.U. N. 66 DEL 28.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 74 dell'11.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013, ha inflitto alla reclamante, a seguito dell'incontro Juventus/Napoli disputato il 10.11.2013, le sanzioni:

- dell'ammenda di € 50.000,00 con obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Curva Sud" e "Curva Nord" privi di spettatori e revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013 in riferimento alla gara Juventus/Genoa del 27.10.2013

- dell'ammenda di € 10.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Juventus F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.11.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 4.12.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.a. di Torino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete